



COMUNE DI STRAMBINO

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

C.F. 84002930018 – P. IVA 02636840015

REVISIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE

(Art.20 D.Lgs.175/2016)

Anno 2022

Premessa

L'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:


- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

Ogni amministrazione pubblica, pertanto, adotta una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute nell'anno – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei

conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le eventuali società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o Revisione Straordinaria delle Società Partecipate.

Al momento dell'approvazione della revisione straordinaria, questo Comune con riferimento alla data del 31 dicembre 2021, detiene partecipazioni al capitale delle seguenti società:

GRAFICO DELLE RELAZIONI TRA PARTECIPAZIONI



| | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| DATI IDENTIFICATIVI | | SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A. | | |
| | | Sede legale: Via Novara 31/A – Ivrea – Frazione San Bernardo (TO) | | |
| | | Codice Fiscale: 06830230014 | | |
| OGGETTO SOCIALE | | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti | | |
| TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE | | PARTECIPAZIONE DIRETTA | | |
| % PARTECIPAZIONE | | (5,61%) | | |
| TIPO DI SERVIZIO (RICONDUCIBILITA' ART.4, CO.1,3 TUSP) | | Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti | | |
| BILANCIO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Risultato d'esercizio | 793.096 | 394.003 | 53.776 | 49.524 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 15.885.624 | 15.814.053 | 15.811.032 | 15.692.640 |
| Altri Ricavi e Proventi | 573.757 | 280.434 | 212.900 | 260.146 |
| Numero medio di dipendenti | 127 | | | |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 3 | | | |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | 35.200 | | | |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 3 | | | |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | 28.000 | | | |

La società gestisce a livello consortile il servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani. Il servizio gestito è ricompreso tra i servizi “a rete” per i quali l'affidamento e la gestione è sovracomunale, con un dimensionamento da individuarsi mediante la definizione di Ambiti Territoriali Omogenei - ATO - (si veda il disposto dell' art. 3 bis comma uno bis del D.L. 138/2011: *Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*).

Dall' esame dello Statuto della Società e del Comune, nonché dell'affidamento di servizio alla medesima risultano verificate le condizioni previste dall' art. 4 del TUSP per il mantenimento della partecipazione, in quanto la società svolge un servizio che è **strettamente necessario al Comune per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**.

Dalla scheda sintetica sopra riportata risultano verificate le condizioni previste dall' art. 20 TUSP.

In conclusione: la partecipazione può essere mantenuta.

| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| DATI IDENTIFICATIVI | SMAT S.P.A. Sede legale: C.so XI FEBBRAIO,14 – Torino- Codice Fiscale: 07937540016 | | | |
| OGGETTO SOCIALE | Attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua | | | |
| TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE | PARTECIPAZIONE DIRETTA | | | |
| % PARTECIPAZIONE | (0,00011%) | | | |
| TIPO DI SERVIZIO (RICONDUCEBILITA' ART.4, CO.1,3 TUSP) | Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua. | | | |
| BILANCIO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Risultato d'esercizio | 34.195.314 | 23.684.331 | 40.102.229 | 51.796.714 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 331.722.738 | 318.173.677 | 320.116.769 | 327.179.680 |
| Altri Ricavi e Proventi | 107.377.954 | 113.871.905 | 122.836.626 | 87.722.794 |
| Numero medio di dipendenti | 989 | | | |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 5 | | | |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | 253.929 | | | |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 3 | | | |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | 98.800 | | | |

La società gestisce a livello di Ambito Territoriale Omogeneo il servizio idrico integrato. Il servizio gestito è ricompreso tra i servizi “a rete” per i quali l'affidamento e la gestione è sovracomunale, con un dimensionamento da individuarsi mediante la definizione di Ambiti Territoriali Omogenei - ATO - (si veda il disposto dell' art. 3 bis comma uno bis del D.L. 138/2011: *Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei*).

Da ultimo il comma 615 dell' art. 1 della legge 190/2014 ha confermato – specificamente per il servizio idrico integrato - l' unicità delle gestioni per ciascun ambito territoriale ottimale con possibilità di affidamento a società interamente pubbliche partecipate dagli enti locali ricadenti nell' ambito territoriale ottimale. Questa impostazione è confermata dalla legislazione regionale.

La modalità di affidamento e di gestione di tale servizio viene effettuata a livello sovracomunale, quindi risulta inibita al singolo Comune la possibilità autonoma di scelta nello svolgimento del servizio e, conseguente, operata la costituzione di società per l'affidamento in house providing della gestione, dell'autonoma dismissione della partecipazione.

Dall' esame dello Statuto della società e del Comune, nonché dell'affidamento di servizio alla medesima risultano verificate le condizioni previste dall' art. 4 del TUSP per il mantenimento della partecipazione; **la società svolge un servizio che è strettamente necessario al Comune per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (esercizio di servizio pubblico locale in ambito territoriale, seppure con la particolarità sopra citata) e la modalità di affidamento è riconducibile all' ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 del citato articolo.**

In conclusione: la partecipazione può essere mantenuta.

Poichè l'art. 26 TUPS comma 5. prevede che *“Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società' (...)*

La Società pertanto non è soggetta al D. Lgs.175/2016 ai sensi dell'art.26 co.5.

La stessa può inoltre definirsi a controllo congiunto da parte di pubbliche amministrazioni per la composizione societaria, per la quale non sussistono strumenti di coordinamento dei soci diversi dai patti parasociali od intese.

C.I.S.S.A.C.

Considerato che a seguito dello scioglimento dell'Unione Collinare "Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano" il Comune di Strambino a far data dal 01/01/2020 aderisce al Consorzio Socio Assistenziale CISSAC;

L'Ente socio-assistenziale C.I.S.S.A.C. è presente nel G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica-Comune di Strambino) individuato ai fini della stesura del bilancio consolidato, mentre non è incluso nella revisione periodica;

Inoltre il C.I.S.S.A.C. è un Ente obbligatorio ai sensi della vigente normativa regionale (L.R. 8 gennaio 2004, articolo 9), sicché si ritiene non debba essere considerato quale società partecipata;

RISULTATI

Dai contenuti della presente relazione si dà atto che le partecipazioni sopra rappresentate e relative a:

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.P.A.

SMAT S.P.A.

sono conformi alle prescrizioni previste dall'Art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto espressione di previsioni legislative.

Strambino, li 22 Dicembre 2022